Note all'art 6

— Il titolo VII del decreto ministeriale 27 aprile 1995, n. 392, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

#### «TITOLO VII REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

# ${\it Capo}~I$ Norme in materia di revisione

Art. 78 (Revisori dei conti). — 1. L'attività di revisione dei conti è affidata, con decreto del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, a due dipendenti di ruolo dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa città o nel medesimo Paese o in Paesi dell'area, designando, se possibile, il personale con funzioni amministrative o contabili di qualifica più elevata, ivi incluso quello dirigenziale.

- 2. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- 3. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, eseguono anche individualmente verifiche di cassa almeno una volta all'anno in occasione della verifica del conto consuntivo, esaminano il bilancio

di previsione nonché i bilanci delle sezioni dell'istituto ove esistenti, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati; in particolare redigono un'apposita relazione sul bilancio preventivo da allegare alla relazione del capo dell'istituto, nonché una relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della gestione. I revisori attestano, sulla base della documentazione a corredo del conto consuntivo, che i pagamenti effettuati dall'istituto corrispondano a prestazioni effettivamente rese per lo svolgimento delle attività istituzionali, nel rispetto delle norme italiane, nonché delle norme e degli usi locali Essi accertano altresì l'avvenuta esecuzione e la verbalizzazione dei passaggi di consegne tra direttori.

- 4. Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente può disporre, quando lo ritenga opportuno, verifiche di cassa presso l'istituto e le sue sezioni da parte di uno o più revisori. Tale verifica è effettuata in contraddittorio con l'impiegato preposto all'ufficio amministrazione e contabilità dell'istituto, che può farsi assistere da altri impiegati dell'istituto stesso. L'esito di tali verifiche è comunicato al direttore dell'istituto ed alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare cui compete la vigilanza dell'istituto.
- 5. Il trattamento di missione ai revisori dei conti che risiedono in altra città grava sul bilancio dell'istituto.».

15G00233

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2015.

Destinazione per l'anno 2015, di una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ad incremento delle disponibilità dei Fondi unici di amministrazione per il personale delle aree dei Ministeri.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo al fine di assicurare il finanziamento delle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, da ripartire annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 2 ottobre 2015, n. 171, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2015», con la quale la dotazione del citato fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015;

Considerato che una quota del predetto incremento del Fondo, pari a 70.074.077 euro, proviene dalle assegnazioni previste a favore dei Fondi unici di amministrazione, da corrispondere al personale delle aree dei Ministeri determinate ai sensi degli articoli 31 del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999 del 16 febbraio 1999 e 6, comma 1, del CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il biennio economico 2000/2001 del 21 febbraio 2001 e successive modificazioni;

Ritenuto necessario e urgente, a garanzia dei diritti maturati dal personale, riallocare sui Fondi unici di amministrazione le risorse spettanti al medesimo personale delle aree dei Ministeri ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto, quindi, di procedere alla ripartizione a favore dei singoli Ministeri delle risorse del citato Fondo, limitatamente alla quota di euro 70.074.077, che presenta le necessarie disponibilità;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

#### Decreta:

### Art. 1.

1. Una quota delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, pari a euro 70.074.077 è destinata, per l'anno 2015, ad incremento delle disponibilità dei Fondi unici di amministrazione per il personale delle aree dei Ministeri, iscritti in ciascuno stato di previsione dei Ministeri, secondo il prospetto allegato.



#### Art. 2.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne – prev. n. 2981

Allegato

Amministrazione	Importo
Ministero dell'economia e delle finanze	15.541.867
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3.973.883
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	2.933.845
Ministero della difesa	6.104.074
Ministero dell'interno	7.704.121
Ministero infrastrutture e dei trasporti	3.263.661
Ministero dello sviluppo economico	1.196.962
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	907.836
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	184.361
Ministero della salute	1.278.385
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	11.066.000
Ministero della giustizia	15.919.082
Totale	70.074.077

#### 15A09613

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2015.

Definizione delle modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto 1'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (Sistema Tessera Sanitaria) e, in particolare, il comma 5-bis, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta dematerializzata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta dematerializzata;

Visto l'art. 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al citato art. 50, al fine di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall'adozione delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui al medesimo art. 50, commi 4, 5 e 5-bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze cura l'avvio della diffusione della suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità tecniche operative di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 marzo 2010, n. 65;

Visto il decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute, recante norme in materia di «Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria) e, in particolare: l'art. 1, il quale prevede l'avvio della sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta dematerializzata generata dal medico prescrittore; l'art. 2, il quale prevede che la diffusione e la messa a regime nelle regioni delle procedure è definita attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali (c.d. SAR); l'art. 3, il quale prevede l'esclusione dalle prescrizioni di farmaci stupefacenti e sostanze psicotrope dall'applicazione del medesimo decreto 2 novembre 2011;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, in particolare, il comma 2, il quale stabilisce la validità su tutto il territorio nazionale delle prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico, demandando a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità di attuazione della disposizione ivi contenuta;